

Tribunale di Ragusa – Sezione lavoro

Ricorso ex art. 414 c.p.c.

Per il ricorrente Ingraffia Vito, nato il 04.03.1984 a Palermo e residente in Ragusa c.da Puntarazzi s.n.c., C.F.: NGR VTI 84C04 G273J, rappresentato e difeso per mandato allegato al presente ricorso (all.1) dall'Avv. Alessandra Guastella Masuzzo, C.F. GST LSN 74°53 H163H pec: alessandra.guastellamasuzzo@avvragusa.legalmail.it, presso il cui studio, sito in Ragusa via Sofocle n. 28 è elettivamente domiciliato, con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notificazioni al suindicato indirizzo pec o al fax 0932/684010, ricorrente

Contro

MIUR – Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Roma viale di Trastevere n. 76/A, rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede a Catania via Ognina Vecchia n. 149, C. F. 80014130878 Pec catania@mailcert.avvocaturastato.it. resistente

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA – Ufficio IX Ambito territoriale di Ragusa, in persona del Dirigente pro tempore, con sede a Ragusa in via G. Bruno n. 2, rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede a Catania via via Ognina Vecchia n. 149, C. F. 80014130878 Pec catania@mailcert.avvocaturastato.it.

resistente

Istituto di Istruzione Superiore Galileo Ferraris di Ragusa, in persona del Dirigente pro tempore con sede in Ragusa in via Nicolò Tommaseo n. 5 Ragusa, rappresentato e difeso, ope legis, dall'Avvocatura Distrettuale dello



Stato con sede a Catania via via Ognina Vecchia n. 149, C. F. 80014130878

Pec catania@mailcert.avvocaturastato.it.

resistente

FATTO

Il Sig. Ingraffia Vito è un diplomato che ambisce ad operare per i profili amministrativi cd. personale A.T.A. e che ha presentato la domanda di inserimento/aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di Istituto per il triennio 2024/2027, sia per il profilo di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico che per quello di Collaboratore Scolastico (all. 2), trasmettendo la documentazione all'Istituto di Istruzione Superiore Galileo Ferraris di Ragusa.

Il ricorrente concorre per il profilo di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore Scolastico, siccome munito del titolo di accesso rappresentato dal Diploma di Geometra, conseguito in data 01/07/2003 presso l'Istituto Superiore Statale "Mario Rutelli" (all. 3). Orbene, l'istante ha indicato nella domanda ATA triennio 2021/2024 confermata poi nella domanda relativa al triennio 2024/2027, di aver adempiuto agli obblighi di leva, prestando il servizio militare, "dopo il conseguimento del titolo/qualifica valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A.", ergo, non in costanza di nomina.

Nel dettaglio il servizio è stato svolto dal 18.05.2004 al 26/06/2007 presso il 4° reggimento Genio Guastatori di Palermo, come risulta dallo Stato di Servizio rilasciato dal Ministero della difesa (all. 4). Il ricorrente, dopo aver conseguito il titolo di studio, idoneo per i corrispondenti profili professionali A.T.A., non ha potuto accettare supplenze nella scuola per adempiere gli obblighi di leva secondo il principio dettato dall'art. 52 della



Costituzione. Intanto, con il Decreto Ministeriale n. 89/24 (all. 5), che ha sostanzialmente ricalcato il D.M. 50/21, si è concretizzata la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024/27. Ebbene, nelle Avvertenze Generali di cui all'Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A. del D.M. 89/2024 (sempre allegato 1 D.M. citato, pag. 18) è stato previsto che il solo servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati quali servizi effettivi resi nella medesima qualifica A.T.A., dunque valutati per intero, nei seguenti termini: punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni. Diversamente, sempre nelle citate “Avvertenze generali” di cui all'Allegato A, è stato sancito che il servizio militare di leva (e i servizi sostitutivi assimilati per legge), prestato “non in costanza di rapporto d'impiego”, è considerato, dal Ministero, come servizio reso alle dipendenze delle Amministrazioni statali, traducendosi di fatto, ai fini dell'inserimento in graduatoria, in un punteggio ridotto, così quantificato: punti 0,60 per ogni anno di servizio, e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni.

Come è di tutta evidenza la differenza di punteggio riconosciuta non è affatto di poco conto e il ricorrente, ritenendo discriminante ed illegittima la valutazione ridotta del servizio militare di leva (e del servizio sostitutivo assimilato per legge) “non in costanza di nomina”, ha opposto, come previsto dall'art. 8 del D.M. in parola, appositi reclami sia per la posizione di assistente amministrativo che per quella di collaboratore scolastico (all. 6 - 7),



per rivendicare un riconoscimento di punteggio maggiorato, lamentando, tra l'altro, la violazione del Testo Unico delle disposizioni scolastiche.

I reclami, tuttavia, non hanno sortito alcun effetto in quanto con nota del 31/08/2024 (all.8) l'Istituto di Istruzione superiore Galileo Ferraris di Ragusa ha comunicato la correttezza del suo operato, rigettando il reclamo, sostenendo che nessun errore fosse stato commesso nella redazione delle graduatorie stante che l'odierno ricorrente aveva scelto l'opzione "Conferma" e non "Aggiornamento" e che, quindi, la piattaforma SIDI, in maniera automatizzata, aveva rilevato e quindi calcolato ai fini del punteggio esclusivamente il servizio prestato presso l'IC "G. Pappalardo" di Vittoria (RG) nel periodo compreso tra il 10/10/2022 e il 29/11/2022.

Inoltre, ad ogni buon conto precisavano che il servizio militare di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego nel periodo compreso tra il 17/05/2004 e il 26/09/2005, deve essere valutato 0,05 punti per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni.

Purtroppo, non avendo l'amministrazione aderito al reclamo come sopra detto, nelle graduatorie definitive, pubblicate sul sito dell'Istituto di Istruzione Superiore Galileo Ferraris in data 10/09/2024 in formato excell e solamente in data 11/09/2024 in formato PDF, il ricorrente è stato inserito nella graduatoria per assistente amministrativo al posto n.3826 con un punteggio di 9,80 (all. 9) e al posto n. 1481 con punteggio di 10,30 in quella di collaboratore scolastico (all. 10), con evidente danno e scarsa possibilità di potere ricevere supplenze e, quindi, lavorare.

Alla luce di quanto sopra l'odierno istante si rivolge a codesto Autorevole Giudicante, per ottenere la modifica delle graduatorie di che



trattasi con l'attribuzione del punteggio maggiorato con il riconoscimento del servizio militare dallo stesso prestato non in costanza di impiego come servizio effettivo e, quindi, riconoscendogli 6 punti per ogni anno di servizio militare svolto.

DIRITTO

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia. Sul punto deve evidenziarsi che la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che in materia di graduatorie permanenti del personale della scuola e con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento nelle stesse, ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. Civile Ord. Sez. U Num. 2277 Anno 2024 e Cass. Civile Ord. Sez. U Num. 9331/2023 Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011).

Nello specifico la Cassazione a sezioni unite con l'ordinanza n. 2277/2024 ha stabilito in una fattispecie assolutamente analoga che stante che *“l'oggetto della originaria domanda azionata dal ricorrente è il riconoscimento del pieno punteggio relativo al servizio di leva svolto, in applicazione di quanto disposto dal d.lvo n. 297/94, art. 20 l.n.958/86 e art. 52 Cost., anche con eventuale disapplicazione dei DM n. 50/21 e DM 235/2014. Tali ultimi disposti normativi, in relazione alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., stabilivano che “Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati*



per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”. Sulla base di siffatta prospettazione della domanda (guardando al petitum sostanziale- Cass. Sez.U. n. 10105/2021), deve ritenersi sussistente la giurisdizione del Giudice ordinario.

Anche la sentenza Cass.Sez.U. 4.4.2023 n.9330, relativa sempre al regolamento di competenza in materia di punteggio in graduatorie ATA, ha riconosciuto la giurisdizione del Giudice Ordinario ritenendo che *“in tema di personale ATA, nelle controversie concernenti la formazione delle graduatorie di circolo e di istituto, nell'ambito del comparto scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo allorché oggetto della domanda sia la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo con il quale si pone la disciplina di tali graduatorie - che costituisce esercizio di potestà autoritativa nella individuazione dei criteri di inserimento - e, solo quale effetto della rimozione di tale atto, l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria; sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario se la domanda rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del personale all'inserimento nella graduatoria di istituto o di circolo, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere.*

E' evidente che la controversia di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili per cui la competenza è del Giudice ordinario (cfr. Cassazione, Sezione Unite civili ord. n. 9331/2023,



Cassazione, Sezioni Unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019 n. 32112; si veda anche Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 3-21 maggio 2014 n. 11229).

Passando adesso ad occuparci del merito della vicenda sempre preliminarmente si rileva che l'odierno ricorrente ha svolto il servizio militare dal 18/05/2004 al 26/06/2007 così come risulta dalla documentazione allegata e che per mero errore materiale in seno al reclamo è stato indicato un periodo diverso ed inferiore.

Ancora si fa notare che la risposta data dall'Istituto di Istruzione Superiore Galileo Ferraris non può ritenersi corretta perché il titolo relativo al servizio militare dallo stesso svolto era già inserito nella precedente domanda inserimento/aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di Istituto per il triennio 2021/2024 (all. 11) per cui nessuna importanza può avere se sia stata scelta l'opzione conferma e non aggiorna, in quanto il titolo era già presente nella domanda precedentemente presentata e se ne chiedeva solamente la valutazione in maniera corretta con l'attribuzione di 18 punti (6 punti per ogni anno di servizio militare svolto) come garantito dalla costante giurisprudenza civile e amministrativa che si è sviluppata sull'argomento e che si andrà ad enunciare in seguito.

Senza rinunciare a quanto sopra detto, si rileva anche la violazione e falsa applicazione dell'art. 20 Legge 958/1986 nonché dell'art. 485 comma 7 del D.Lgs. 297/94 in quanto vi è, all'interno del Decreto Ministeriale 89/2024, un eccesso di potere visto che in presenza di un identico servizio militare, seppur svolto non in costanza di nomina, vi è una significativa differenza di punteggio.

Sotto tale aspetto si fa notare che, già con sentenza del Consiglio di



Stato 9 gennaio 2023 n. 266 (ma in precedenza anche con altro pronunciamento, n. 3423/2022), il giudice amministrativo aveva annullato il decreto del n. 50 del 3 marzo 2021, relativo all'aggiornamento delle graduatorie A.T.A. per il triennio 2021/2024, nella parte in cui opera la differenziazione tra il servizio di leva svolto in costanza di nomina e quello prestato non in costanza di nomina e che il legislatore inspiegabilmente non ha tenuto conto di tale decisione, riproponendo la disposizione incriminata nel D.M. 89/2024 che è oggetto di contestazione.

Infatti, con la riforma del servizio militare di leva, di cui all'art. 20 della legge n. 958/1986, si dispose che il servizio di leva fosse ritenuto, a tutti gli effetti, “valido per l'inquadramento economico e per la determinazione della anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico”.

Il chiaro tenore letterale della norma, ancor oggi, esplicita la volontà del legislatore di valorizzare i servizi militari (o assimilati) resi senza operare distinzioni a seconda delle singole fattispecie, attraverso l'espressa riconducibilità “a tutti gli effetti” al settore pubblico.

Dunque, è stato precisato che il servizio militare debba essere computato come anzianità di servizio, e ciò, si aggiunge, non solo per gli A.T.A., ma per ogni ramo del pubblico impiego. E ancora, la valutabilità, quale servizio A.T.A. effettivo (punti 6 per annualità), del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, a prescindere dalla circostanza che sia stato svolto in costanza di nomina o meno, è stata esplicitata dall'art. 485, comma 7, del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Difatti, a norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle



disposizioni legislative in materia di istruzione: “[...] Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]”.

Tale normativa scolastica si ritiene insuscettibile d’interpretazione restrittiva, non essendo connotata, nel dato letterale, da alcuna limitazione.

Il tenore generale ed onnicomprensivo del comma 7 riportato ed il contesto in cui s’inserisce, indicano, univocamente, la volontà normativa, coerente con l’art. 52, comma 2, seconda parte, Cost., di evitare che il servizio militare obbligatorio (qual era sino alla “sospensione” di tale obbligatorietà, con L. n. 226/04) possa pregiudicare l’attività lavorativa, nello specifico, lo svolgimento dell’attività di A.T.A., necessariamente ritardata per il periodo di leva.

Tale interpretazione, invero, trova fondamento nella disposizione di cui all’art. 52, comma II, della Carta Costituzionale, in virtù della quale “[...] Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici [...]”. Tale articolo non poteva che essere espresso nei termini generali ed astratti, in quanto rivolto a regolare diritti inerenti alla collettività.

Come già detto, proprio sulla fattispecie in esame, il Consiglio di Stato si è espresso più volte a favore del ricorrente e con sentenza n. 01720/2022, pubblicata in data 10/03/2022, ha accolto la domanda giudiziaria, sancendo che il servizio militare (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) del personale A.T.A. - prestato dopo aver conseguito il titolo di studio valido per l'accesso alle graduatorie, in un periodo nel quale,



gli interessati, non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica - deve essere valutato per intero (punti 6)”. Per i Giudicanti “il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti...il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera ... come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore, sia se prestati in costanza di rapporto di lavoro, sia se espletati a seguito del semplice conseguimento del titolo per l'iscrizione in graduatoria, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici...”. In definitiva, “una lettura costituzionalmente orientata dell'articolo 485, comma 7, del decreto legislativo 297/94 (Testo Unico Scolastico) impone di ritenere che debba darsi rilevanza al servizio militare prestato (e/o servizio sostitutivo assimilato per legge) dagli appellanti dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie ATA, anche se svolto in un periodo nel quale non avevano ricevuto alcuna nomina scolastica”. Ancora, il Consiglio di Stato, (Sezione VI, Presidente Sergio De Felice) – nelle sentenze n. 8213/2019 e n.8234/2019 del 02 dicembre 2019 – seppur in riferimento alla categoria dei docenti, ha rappresentato quanto segue: “il servizio di leva deve essere valutato, a prescindere dalla costanza di nomina, come titolo utile per le citate graduatorie ad esaurimento... Infatti, l'articolo 485, comma 7 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione) prevede che il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti. La norma di portata generale non può, quindi, essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato,



non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione”.

Sulla questione è intervenuta, con autorevolezza, anche la Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con l’ordinanza n.8586 Anno 2024 del 29/03/2024, che riprendendo quanto dalla stessa già affermato in fattispecie non dissimili a partire da Cass. 2 marzo 2020, n. 5679, cui hanno dato continuità Cass. 31 maggio 2021 n. 15127, Cass. 3 giugno 2021 nr. 15467 e Cass. n. 41894/202, ha accolto il ricorso presentato da un ricorrente in una fattispecie assolutamente identica alla presente.

La Corte ha, infatti, stabilito *“che non è corretta l’interpretazione secondo cui l’art. 485 del d. lgs. 297/1994 sarebbe applicabile soltanto dopo l’assunzione in ruolo, ai fini della ricostruzione di carriera, mentre ai fini del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento continuerebbe a trovare applicazione l’art. 84 del DPR nr. 417/1974 (Cass. n. 41894/2021)”*.

Infatti, la Corte ha chiarito che *“in una lettura integrata dei primi due commi dell’art. 2050, che il comma 2 non si ponga in contrapposizione al comma 1, limitandone la portata, ma ne costituisca specificazione, nel senso che anche i servizi di leva svolti in pendenza di un rapporto di lavoro sono valutabili a fini concorsuali; una contrapposizione tra le suddette disposizioni sarebbe infatti testualmente illogica (non comprendendosi per quale ragione il comma 1 si esprimerebbe con un principio di ampia portata, se poi il comma 2 ne svuotasse significativamente il contenuto) ed in contrasto con la razionalità intrinseca nella previsione, coerente altresì con il principio di cui all’art. 52, comma 2, della Costituzione, secondo cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell’interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell’utile valutazione di esso a*



fini concorsuali o selettivi.”

La Corte ha poi continuato sostenendo *“che lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.).”*

Inoltre, sempre secondo la citata ordinanza della Corte di Cassazione, anche le graduatorie ad esaurimento rientrano nelle disposizioni dell'art. 2050 in quanto le stesse *“costituiscono selezioni lato sensu concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro, ed ha pertanto affermato che non si sottraggono ad un'interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge (Cass. n. 15467/2021).”*

Alla luce di quanto sopra riportato la Cassazione conclude ritenendo *“che debba essere disapplicata, in quanto illegittima, la previsione di rango regolamentare di cui all'art. 2, comma 6, D.M. n. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogia previsione del D.M. n. 42/2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”* e che *“tali principi devono trovare*



applicazione anche alle graduatorie di circolo e di istituto, che hanno natura non dissimile dalle graduatorie ad esaurimento, trattandosi di elenchi di candidati, redatti in base ad un punteggio per titoli, dai quali l'Amministrazione attinge se ed in quanto i posti siano disponibili, senza procedere alla nomina di un vincitore”.

Sempre sullo stesso tenore è poi anche l'ordinanza della Cassazione n. 15965 Anno 2024 del 07/06/2024 che ha ancora una volta ha rigettato la tesi sostenuta dal MIUR ribadendo che stante il disposto del comma 1 dell'art. 2050 che sancisce che «I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici», “*non si ravvisa una valida ragione per interpretare il comma 2, con il suo riferimento al servizio prestato «in pendenza di rapporto di lavoro», come una norma volta a svuotare di contenuto l'ampio principio affermato nel comma precedente. Anche perché tale affermazione generale è «coerente altresì con il principio di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione, per cui chi sia chiamato ad un servizio (obbligatorio) nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi»*”.

In sostanza l'orientamento, senza ombra di dubbio consolidato, della Cassazione è che “*il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050,*



comma 2, cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.)”

Per mero tutorismo difensivo si fa notare che, anche se superfluo alla luce dell’orientamento della Cassazione, anche i Tribunali di merito sono costanti nel rigettare l’interpretazione restrittiva del MIUR, come ad esempio è avvenuto con il Tribunale di Messina, Sezione Lavoro, con sentenza n. 13889/2018 ed ordinanza n.r.g. 688/2022, il Tribunale della Spezia, Sezione Lavoro, con sentenza n. 39/2021, il Tribunale di Torino, con sentenza emessa nell’ambito del giudizio r.g. 6144/2021 il Tribunale di Bergamo, con sentenza emessa nell’ambito del giudizio r.g. 1611/2021, il Tribunale di Roma con le sentenze di accoglimento n. 7550 – 7551 / 2022, Tribunale di Rieti, con sentenza n. 146/2024 del 09-07-2024 e la Corte Appello Roma con sentenza n. 1658/2024 del 26/04/2024.

TANTO PREMESSO IN FATTO ED IN DIRITTO

Il ricorrente, rapp.to e difeso come in epigrafe, ricorre a codesto on.le Tribunale affinché, contrariis reiectis, in accoglimento del ricorso e previa fissazione dell’udienza di comparizione delle parti, voglia:

- 1) PREVIA DISAPPLICAZIONE del Decreto Ministeriale n. 89/24 con cui è stata indetta la procedura di aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia del personale ATA, per il triennio scolastico 2024/27, nella parte in cui, con particolare riferimento alle “Avvertenze Generali di cui all’Allegato A della Tabella di Valutazione dei Titoli Culturali e di Servizio della Terza Fascia delle Graduatorie di Istituto del Personale A.T.A., prevede che il solo



servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge “prestati in costanza di rapporto di impiego” sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica A.T.A., precludendo irrimediabilmente all’ aspirante A.T.A., che ha maturato il servizio militare di leva in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina dalle graduatorie A.T.A. (per questo definiti “non in costanza di nomina”), di far valutare, detto periodo di leva, in termini di punteggio nelle future graduatorie, alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 050, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);

- 2) ACCERTARE E DICHIARARE IL DIRITTO del ricorrente, che ha prestato il servizio militare dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie A.T.A. e in un periodo nel quale non aveva ricevuto alcuna nomina scolastica, al riconoscimento, in termini di punteggio ed ai fini della migliore collocazione nelle graduatorie di terza fascia A.T.A. (vigenti nel triennio 2024/2027) funzionali alle supplenze, per i profili professionali interessati, del periodo di leva “non svolto in costanza di nomina” alla stregua del servizio militare “in costanza di nomina” (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50, per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni);
- 3) ACCERTARE E DICHIARARE il diritto del ricorrente, nella qualità di A.T.A. precario in possesso del titolo di studio valido per l’accesso al/ai corrispondente/i profili professionali, acquisito in epoca anteriore alla prestazione del servizio militare di leva, di vedersi riconosciuta la valutazione “per intero”, all’interno delle graduatorie ove hanno



chiesto l'inclusione, del servizio militare di leva non effettuato in costanza di nomina, alla pari del servizio effettivo reso nella qualifica A.T.A. d'interesse;

- 4) CONDANNARE LE AMMINISTRAZIONI RESISTENTI, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, e nella parte di rispettiva competenza, all'adozione degli atti necessari all'attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra e alla migliore collocazione nelle graduatorie;
- 5) emettere ogni consequenziale provvedimento a seguito dell'accoglimento delle domande;
- 6) condannare le resistenti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre IVA e CPA e 15% di spese generali forfettarie.

Si produce: 1) mandato; 2) copia domanda di inserimento/aggiornamento nella III fascia delle graduatorie di Istituto per il triennio 2024/2027, sia per il profilo di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico che per quello di Collaboratore Scolastico; 3) copia Diploma di Geometra, conseguito in data 01/07/2003 presso l'Istituto Superiore Statale "Mario Rutelli"; 4) copia Stato di Servizio rilasciato dal Ministero della difesa; 5) copia Decreto Ministeriale n. 89/24; 6) copia reclamo ex art 8 D.M. 89/2024 assistente amministrativo; 7) copia reclamo ex art 8 D.M. 89/2024 collaboratore scolastico; 8) copia nota riscontro del 31/08/2024 dell'Istituto di Istruzione Superiore Galileo Ferraris di Ragusa; 9) copia graduatorie di Istituto per il triennio 2024/2027, profilo di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico; 10) copia graduatorie di Istituto per il triennio 2024/2027, profilo di Collaboratore Scolastico Ata; 11) copia domanda inserimento/aggiornamento nella III fascia



delle graduatorie di Istituto per il triennio 2021/2024; 12) autocertificazione reddituale.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminabile. Si dichiara tuttavia che il ricorrente è esente dal pagamento del contributo unificato, come da autocertificazione reddituale che si produce.

Ragusa, 12 settembre 2024

Avv. Alessandra Guastella Masuzzo

